

**64^a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO**

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2008
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CHITI,
indi del presidente SCHIFANI
e della vice presidente MAURO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,38).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione del disegno di legge:

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (Relazione orale) (ore 12,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1018. Prima di iniziare vorrei fare una comunicazione all'Assemblea. Ora dovremmo incardinare questo provvedimento, non sappiamo se saranno presentate o meno delle questioni pregiudiziali, poi si terrà la discussione generale e poi si dovrebbe passare alla discussione e approvazione di emendamenti, su alcuni dei quali manca però il parere della 5^a Commissione. Considerato anche l'orario, suggerirei di procedere con l'incardinamento del disegno di legge, con l'eventuale discussione delle pregiudiziali e con l'inizio della discussione generale, concludendo i lavori della seduta antimeridiana senza alcun voto tranne quello sull'eventuale questione pregiudiziale, rinviando l'esame degli emendamenti, dato che mancano alcuni pareri della 5^a Commissione, alla prossima settimana. Nel pomeriggio di mercoledì prossimo, infatti, abbiamo individuato una seduta che sarà dedicata al seguito dei disegni di legge non conclusi. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore, senatore Mugnai, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, si propone, come recita il titolo, di operare interventi urgenti per migliorare la funzionalità del sistema giudiziario

sotto due specifici profili, vale a dire da un lato assicurare il funzionamento delle cosiddette sedi disagiate, dall'altro rendere operativo il Fondo unico della giustizia, istituito dal comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge n. 133 di quest'anno.

Per quanto riguarda la prima questione, disciplinata dall'articolo 1, il problema deriva in primo luogo dall'obiettiva rigidità del sistema dei trasferimenti dei magistrati, conseguente al vincolo costituzionale dell'inamovibilità di cui al primo comma dell'articolo 107 della Costituzione. Com'è noto, negli ultimi vent'anni si sono succeduti numerosi interventi legislativi diretti a favorire i cosiddetti trasferimenti d'ufficio alle sedi disagiate, anche mediante sistemi di incentivazione. Tuttavia, in particolare per alcune funzioni, lo strumento principale per garantire la copertura delle sedi giudiziarie meno appetibili è sempre stato quello della prima assegnazione degli uditori giudiziari.

Tale sistema, però, è stato messo in crisi dall'approvazione, il 30 luglio dello scorso anno, della legge n. 111 che, modificando l'articolo 13 del decreto-legislativo n. 160 del 2006 ha stabilito che i magistrati ordinari, alla conclusione del tirocinio, termine quest'ultimo che ha sostituito quello di uditorato, non possano essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, le funzioni giudicanti monocratiche e penali, quelle di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, funzioni che possono essere svolte soltanto da magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità dopo quattro anni dalla nomina.

Si tratta di una norma che fu approvata quasi all'unanimità, apparente evidente l'opportunità, nell'interesse della giustizia e degli stessi giovani magistrati, di consentire il completamento della loro preparazione attraverso lo svolgimento di un'attività collegiale, ragioni che erano condivise, in linea di principio, anche da quei pochi colleghi che votarono contro, ritenendo prevalente la necessità pratica di assicurare la copertura di funzioni di particolare rilievo.

L'articolo 1 del decreto-legge crea un sistema di adeguate incentivazioni per favorire il trasferimento dei giudici alle sedi disagiate, incentivazioni da cui restano esclusi i trasferimenti d'ufficio determinati da incompatibilità ambientali o sanzioni disciplinari. In primo luogo il decreto-legge muta la nozione stessa di trasferimento d'ufficio, che viene ora inteso come qualsiasi tramutamento dall'attuale sede ad una sede disagiata, purché non richiesto dall'interessato che deve semplicemente manifestare il suo consenso e la sua disponibilità al trasferimento d'ufficio purché comporti una distanza superiore a 100 chilometri dalla sede attuale. I trasferimenti d'ufficio nelle sedi disagiate così definiti non possono superare il numero di 100 l'anno.

Una questione particolarmente dibattuta in Commissione è stata quella del mutamento della definizione di sede disagiata rispetto a quanto previsto dalla legge n. 133 del 1998. Mentre, infatti, tale normativa identificava come sedi disagiate esclusivamente quelle collocate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna per le quali, oltre alla mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, si fossero verificate almeno due circostanze tra le vacanze superiori al 15 per cento dell'organico, l'elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata, l'elevato numero di affari civili rispetto alla media di distretto e alla consistenza degli organici, il decreto-legge in conversione, proprio in considerazione del fatto che l'impossibilità di procedere a prime assegnazioni o trasferimenti d'ufficio di giovani magistrati per le funzioni requirenti o monocratiche ha oggettivamente ampliato la platea di uffici nei quali è problematica la copertura, ha allargato la nozione di sede disagiata per la quale ha ritenuto sufficiente la ricorrenza di due requisiti: la mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione e una quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

La questione è stata fortemente discussa in Commissione e da più parti si è avanzata la preoccupazione che in tale modo si potrebbe finire per premiare con sostanziosi incentivi il trasferimento d'ufficio in sedi caratterizzate da scarsa attività ed addirittura candidate alla soppressione in vista di un'ipotetica razionalizzazione della geografia giudiziaria. La Commissione ha, perciò, approvato un emendamento del Governo diretto a rendere più stringente la definizione di sede disagiata richiedendo la mancata copertura non solo del posto assegnato d'ufficio, ma di tutti i posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione e con una vacanza di posti non inferiore al 20 per cento dell'organico.

Il decreto-legge, comunque, consente al Consiglio superiore della magistratura di individuare una quota di non più di dieci sedi l'anno sul totale di 60 caratterizzate da particolare disagio per le quali è stabilito un procedimento di trasferimento per copertura immediata, che si distingue da quello ordinario in primo luogo perché per il trasferimento d'ufficio in tali sedi non è necessaria la manifestazione del consenso.

L'articolo 1 disciplina, quindi, i criteri per l'individuazione dei magistrati da trasferire d'ufficio, in particolare diretti ad evitare che tali trasferimenti finiscano per sguarnire sedi al limite del disagio, così ricreando altrove il problema che si intende risolvere.

Un altro aspetto fortemente dibattuto in Commissione è stato quello relativo agli incentivi, in parte non condivisi dall'opposizione in quanto ritenuti fonti di eccessiva disparità di trattamento, ma che in realtà prendono atto dell'insufficienza degli incentivi storicamente previsti. In particolare, al magistrato trasferito d'ufficio viene riconosciuta un'indennità mensile per un periodo di quattro anni, calcolati al netto dei periodi di congedo straordinario e di aspettativa e di quelli di astensione obbligatoria e facoltativa previsti dalle norme a tutela della maternità, pari all'importo dello stipendio tabellare di un magistrato con tre anni di anzianità, nonché un'indennità fissa di prima sistemazione. Al magistrato trasferito d'ufficio sono altresì riconosciuti vantaggi di natura giuridica quale il computo doppio dell'anzianità per i primi sei anni di permanenza nelle sedi disagiate e il diritto a richiedere dopo quattro anni la riassegnazione con le funzioni precedenti alla sede di provenienza, anche in soprannumero. Inoltre, il coniuge dipendente statale del magistrato ha la facoltà di richiedere il trasferimento alla sede disagiata.

Altra questione particolarmente dibattuta in Commissione è quella relativa al rischio di disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra magistrati che beneficeranno della nuova disciplina e quelli già trasferiti d'ufficio sulla base del testo previgente della legge n. 133 del 1998, soprattutto per quanto riguarda il diritto di prescelta in caso di richiesta di trasferimento dalla sede disagiata stessa. Il decreto-legge limita tale diritto al 50 per cento dei posti messi a concorso. Un emendamento del Governo accolto dalla Commissione ha opportunamente precisato, però, che tale diritto, nel caso che i posti messi a concorso siano dispari, riguardi anche il posto eccedente il 50 per cento e che, comunque, il diritto ad essere preferiti a tutti gli aspiranti operi sempre quando i posti messi a concorso sono uno o due, come nella molteplicità dei casi. La Commissione ha altresì approvato un emendamento del Governo che inserisce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 e che reca la rideterminazione del ruolo organico della magistratura in maniera da tener conto degli effetti delle disposizioni della legge finanziaria dello scorso anno che hanno determinato il transito nei ruoli della magistratura ordinaria di 42 posti di magistrato militare.

La seconda questione affrontata dal decreto-legge è quella di stabilire norme per il funzionamento del Fondo unico per la giustizia, istituito con il comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 dello scorso giugno, così come modificato dalla legge di conversione. In particolare, la disposizione indica puntualmente la tipologia delle risorse che confluiranno nel Fondo unico e rinvia ad un decreto di attuazione le regole secondo cui la nuova società - Equitalia Giustizia spa - dovrà amministrare il Fondo unico stesso, mentre si stabilisce che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge Poste Italiane spa e le banche depositarie intestino al fondo i titoli, i valori, i libretti e i conti riferiti a somme sequestrate e confiscate.

Una questione che in Commissione è stata oggetto di particolare riflessione è quella relativa alla ripartizione delle risorse intestate al Fondo - che, a norma del decreto, dovrà essere operata con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e previo concerto con gli altri Ministri interessati - in primo luogo nel senso di conferire risorse al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e per l'alimentazione del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive di cui alla legge n. 44 del 1999 ovvero al Ministero della giustizia e al bilancio dello Stato.

Tale criterio di ripartizione ha suscitato perplessità. Molti colleghi della Commissione infatti hanno rilevato come, a fronte di fondi prodotti e recuperati dal Ministero della giustizia, con rilevante impiego di proprie risorse, si corresse il rischio di una sostanziale marginalità del sistema giustizia nella ripartizione delle risorse stesse. La Commissione, pertanto, oltre ad approvare un emendamento del Governo che razionalizzare le disposizioni sull'individuazione delle risorse che afferiscono al Fondo unico, ha altresì approvato un emendamento del relatore che garantisce che le risorse stesse siano annualmente ripartite unicamente tra il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, ciascuno dei quali ha comunque diritto ad almeno un terzo del totale, limite minimo derogabile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri solo per urgenti necessità derivanti da circostanze gravi ed eccezionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di esprimere brevi considerazioni sul provvedimento al nostro esame desidero dire qualcosa senza alcuna enfasi, a titolo esclusivamente e rigorosamente personale, sulla questione della decretazione. I colleghi della

1^a Commissione, affari costituzionali, mi sono testimoni che sull'argomento, quando si è discusso dei requisiti, prima ancora che del merito del provvedimento, mi sono permesso di pronunciarmi manifestando una certa sensibilità al tema che qui è stato ben più autorevolmente delle mie parole oggi affrontato.

Certamente si pone, onorevoli senatori, un problema di equilibrio tra poteri costituzionali dello Stato, tra l'Esecutivo e il Legislativo, che va affrontato in termini di regolamenti, di normazione, financo di riforme costituzionali di struttura, sebbene si parli di modifiche che prevedono la cancellazione del Senato della Repubblica elettivo, cosa che desta in me allarme. Sul tema infatti nutro una certa sensibilità che credo doveroso comunicare ai colleghi e all'opinione pubblica.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 12,20)

(Segue BENEDETTI VALENTINI). Ma penso vi sia, oggigiorno, dettato dalla politica concreta che affrontiamo, un altro equilibrio da cercare e perseguire, perché a sua volta fonte di garanzia della sostanza: mi riferisco all'equilibrio che viene dalle richieste dei cittadini, oltre che dal nostro stesso sentire, basato sul rispetto della struttura della nostra Repubblica e della nostra democrazia che, fino a prova contraria, è ancora una democrazia parlamentare, anche se ormai è abbinata, in termini di Costituzione sostanziale e praticata, ad una sostanziale indicazione elettorale diretta popolare del Capo del Governo. Ciò rappresenta un salto di qualità che non può essere ignorato neanche dai parlamentaristi più accesi. Si tratta di porsi il problema dell'equilibrio tra queste due dimensioni, cioè tra il rispetto della centralità del Parlamento (che certamente non è oggetto di particolare ossequio nel momento in cui si teorizza la necessità continua e sistematica della decretazione, scelta quasi con uno strumento ottimale e addirittura desiderabile) e l'esigenza pratica di affrontare le emergenze, rispetto alle quali l'opinione pubblica effettivamente non ammette e non giustifica più eleganti questioni di equilibri costituzionali o il rispetto formale dei codici e dei codicilli, sino al punto da avvertirli con insfferenza.

Si pone, dunque, un problema di equilibrio: è importante rispettare la natura parlamentare della nostra democrazia, dando cioè più poteri in capo all'Esecutivo ma anche in capo al Legislativo, alle Assemblee parlamentari (da questo punto di vista, sono state utilissime le considerazioni quantitative che ha svolto il presidente Schifani); tuttavia si deve riconoscere che l'argomento è più ampio, più penetrante e necessita di un confronto di principio, ma anche pratico.

Il fatto che tale problema venga sollevato da un'opposizione alla quale mi sarebbe troppo facile rispondere che non ha grandi titoli, considerate le prove che ha dato di sé e del rispetto delle istituzioni nelle precedenti legislature, non mi esonera tuttavia dal prendere in considerazione un argomento così importante.

Come si può osservare, questa mia lunga precisazione non è elusiva né evasiva. Al riguardo sono pronto a confrontarmi con chiunque e con qualunque settore del Parlamento, in questa sede ed anche nel dibattito culturale e politico esterno alle nostre Assemblee.

Ciò detto, sottolineo che quello in esame è un caso emblematico, sul quale mi sono permesso di prendere la parola in 1^a Commissione permanente.

Qualora mi venisse chiesto se un decreto come quello oggi in discussione è sorretto dai requisiti di urgenza e necessità, fornirei una risposta che non sarebbe così schietta, *tranchant* e facile. Vi sono provvedimenti all'interno del decreto-legge in esame che riconosco potrebbero essere meglio affrontati in maniera sistematica, con una legge ordinaria e sulla base di rilevazioni accurate, misurandosi sugli strumenti alternativi e sulle scelte possibili; altri, invece, vedono effettivamente ricorrere tali requisiti. Concordiamo sul fatto che siamo un po' sul crinale. Tuttavia la risposta sostanziale - e non dell'innamorato dei codicilli - è che non si può non ritenere emergenza una situazione che vede scoperti determinati uffici, procure o anche uffici giudicanti, alcuni posti in situazioni particolarmente critiche o in zone tormentate da certe problematiche di fronte ai cittadini, agli operatori giudiziari e agli stessi magistrati che chiedono al Governo di intervenire.

D'altra parte, nelle situazioni di emergenza giustamente si invoca il Governo: chi altro si dovrebbe invitare? La Caritas? Si chiede al Governo di intervenire. Vorrei sapere, dunque, come si può dire no di fronte alla scopertura di posti, che peraltro non si riescono neanche a coprire.

Può anche darsi che le soluzioni adottate non siano tutte felicissime. Personalmente non vi nascondo che avrei da muovere alcune critiche. Ne cito una in generale: la concessione di premi economici a chi è destinato ad una certa sede, ad esempio, a livello concettuale mi è un po' difficile da accettare. Che dovrei dire del comandante o semplicemente dell'appartenente alle forze dell'ordine che viene destinato a determinate sedi particolarmente esposte o degli altri funzionari come quelli che operano nelle scuole? Anche il direttore delle ipoteche, che viene inviato in certi

territori a rischio a svolgere una funzione non esente da pressioni, meriterebbe un'incentivazione economica di grande consistenza.

Ripeto che il concetto in sé non è felicissimo. Mi è più familiare ed accettabile il beneficio normativo: un'accelerazione in certi transiti di carriera o un punteggio aggiuntivo. Ciò viene fatto nella scuola, per chi va ad insegnare in sedi disagiate, o per chi in altri settori si sottopone indubbiamente a prestazioni con un maggior onore di disagio. Con tutta franchezza, non ho difficoltà a nasconderlo.

A fronte, però, delle esigenze pratiche che si sono manifestate e del fatto che, nonostante certe incentivazioni e misure, alcune sedi obiettivamente rimangono squarnite - e la situazione è grave - mi chiedo come si possa sostenere che non c'è un'emergenza. Questo è il concetto.

L'opposizione e anche la stessa maggioranza, seppure vi siano remore e riserve, come quelle che io ho chiaramente manifestato, devono prendere atto della situazione e non per lo slogan secondo cui «siamo il Governo del fare».

La situazione ci impone di fare e devo dire che il Governo ha fatto. Certo, resta in piedi una serie di questioni, a partire da quella della ripartizione dei fondi, un argomento molto polposo e delicato che ci ha visti appassionati e partecipi nel dibattito.

Probabilmente la soluzione adottata non sarà ottima, ma tuttavia è positiva, è concreta. Si è trovato un equilibrio, si è riconosciuto che certe risorse vengono in definitiva dalla giustizia ed è giusto che largamente all'ordine e alla giustizia siano devolute. Non è giusto che siano espropriate, se non per eccezionalissime e drammatiche esigenze di altri settori.

Onorevoli colleghi, se vogliamo dirlo *apertis verbis*, non è che anche nel settore della giustizia non si verifichino sprechi formidabili. Certamente vi sono e ciò non dipende certo solo dai tribunali di piccole dimensioni che non producono. Al contrario! Io per primo sono il difensore di una giustizia diffusa e vicina al cittadino, che è da rafforzare e non da smantellare o indebolire. Non saranno queste riforme grossolane ad avere il mio consenso, ma ciò non toglie che gli sprechi restano, come nel caso dell'abuso di intercettazioni, di cui si è molto parlato in quanto argomento di attualità: occupano una percentuale del bilancio della giustizia intollerabile.

Leggete cosa riportano i quotidiani odierni in tema di statistiche sulle spese e di abuso delle difese d'ufficio. Si sta offrendo gratuitamente la difesa ad un processo su tre - un processo su tre! Sono dati statistici pubblicati dai giornali di questa mattina - per un costo che ammonta a miliardi di vecchie lire. Apparentemente si tratta di una questione di civiltà, propria di un Paese evoluto, ma l'abuso non lo è, l'abuso finisce per diventare una truffa, sottraendo mezzi molto importanti a finalità primarie della nostra giustizia.

Come vedete, i problemi presentano tante sfaccettature che vanno affrontate con spirito pratico oltre che con coerenza concettuale.

Dato atto delle difficoltà con le quali ci si deve misurare e delle difficoltà di premessa con cui il Governo si è dovuto misurare, della qualità forse non ottima di diverse misure, che del resto sono estremamente complicate perché si guarda ad infiniti particolari, con un rompicapo dalla trama non facilmente riducibile ad un'unica coerenza, voglio darvene atto, quando si incide su situazioni in cui il frastagliamento delle normative (non solo dei privilegi) che si sono incrostate dà luogo ad una situazione in cui si deve intervenire con un unico atto che cerca di razionalizzare e far funzionare il sistema, certamente i problemi scottano.

In conclusione, esprimo un giudizio assolutamente non acritico, non bovinamente appiattito sulla difesa di un Governo che merita sostegno e non semplicemente plauso acritico. La mia dichiarazione di voto favorevole, volta a non modificare parti sostanziali del decreto, nasce pertanto dall'esigenza di considerare il provvedimento emergenziale, per sua natura mi auguro non destinato a durare in maniera permanente. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, il disegno di legge n. 1018 di conversione del decreto-legge n. 143 al nostro esame è di estrema importanza. Il titolo stesso del provvedimento segnala questa eccezionale importanza, tant'è vero che si parla di interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

Quando si parla di riforme della giustizia, e se ne parla in più sedi, e viene lanciata una sfida per il futuro che riguarda il sistema giustizia che nel nostro Paese sicuramente non funziona, al di là delle buone intenzioni, siamo costretti a confrontarci con le risorse destinate al comparto giustizia, risorse necessarie per realizzare proprio quelle riforme - non esistendo riforme a costo zero - che

servono al sistema. In questa sede ci apprestiamo a votare disposizioni di grande importanza che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese.

Sappiamo, perché altre leggi lo prevedono, che sono stati stabiliti progressivi tagli per la giustizia per il prossimo triennio; il taglio conclusivo si avrà nel 2011 con una riduzione delle risorse del 40,5 per cento, quasi un dimezzamento delle risorse destinate alla giustizia. A questo si aggiunge il taglio di 4.000 posti di lavoro del personale amministrativo, ossia il 10 per cento. Una macchina in affanno, con queste previsioni, è destinata ad andare ancora più in affanno. Se si taglano quasi del 50 per cento le risorse nell'arco di un triennio, se si taglano di un 10 per cento le piante organiche e se questa macchina finora ha mal funzionato e si dice che servono risorse, le scelte che si stanno facendo e si sono fatte sono contrarie al funzionamento del sistema.

Noi, invece, abbiamo a cuore che il sistema funzioni perché sappiamo benissimo - ne siamo profondamente convinti - che in un Paese civile, con un'economia che deve operare nell'ambito delle regole di una competizione che poggi su un sistema normativo, il deficit della giustizia incide su settori nevralgici quale quello della produzione e dell'economia. Un dato ripetuto, abusato, ma del quale tendiamo a dimenticarci è che l'investitore straniero è scoraggiato dall'investire in Italia proprio per questi deficit della giustizia.

Sappiamo che è un settore nevralgico e si era offerta un'opportunità necessaria, considerando che con la legge n. 133 del 2008 (ossia l'ultima manovra finanziaria) è stato abolito il cosiddetto riconoscimento di debito, cioè lo strumento normativo che consentiva agli uffici giudiziari di acquistare a credito. Con la legge n. 133 del 2008 la possibilità per gli uffici giudiziari di acquistare a credito non è più prevista perché occorre pagare in contanti. E noi sappiamo che la giustizia è soggetto debitore dei propri fornitori per oltre 100 milioni di euro. Pertanto, al di là delle riforme, per mandare avanti normalmente la macchina della giustizia servono risorse, che invece vengono tagliate. Di qui a uno o due mesi avremo enormi problemi. I fornitori, infatti, non forniranno più la carta, i toner, la manutenzione per i computer, la benzina. Questa situazione sta provocando uno stato di agitazione in tutti gli uffici giudiziari, che lamentano questa improvvisa carenza.

Di fronte a tale quadro - che è obiettivo - era emersa una grande opportunità: l'istituzione e la regolamentazione del Fondo unico giustizia, gestito da Equitalia, che consentiva di fare affluire in detto fondo risorse esistenti individuate dall'attività di ricerca di un'apposita commissione, risorse che mai erano state prese in considerazione. Si tratta dei depositi postali di somme confiscate: 682.000 libretti di deposito postale per un totale di 1 miliardo e 599 milioni di euro. Poi ci sono i depositi bancari, che non sappiamo quantificare perché le ricerche sono ancora in corso.

C'è poi il recupero delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie: 502 milioni e 141 milioni di euro di spese nel 2007, circa 650 milioni di euro, senza considerare le somme non reclamate. Si tratta di una somma ingente, gran parte della quale già disponibile.

Nel momento in cui con queste risorse si è creato un fondo denominato Fondo giustizia si è pensato che servisse a far fronte alle esigenze della stessa, altrimenti perché chiamarlo Fondo giustizia? Nel decreto invece era prevista una ripartizione senza quantificazione tra Ministero dell'interno, Ministero della giustizia ed Erario. In Commissione si è svolto un ampio dibattito sui nostri emendamenti al termine del quale si è raggiunto un punto di equilibrio, di incontro tra maggioranza e opposizione: almeno un terzo delle risorse veniva destinato alla Giustizia, e almeno un terzo all'Interno; poi il senatore Valentino aveva previsto una correzione, stabilendo che la restante parte andasse all'Erario. Su questo eravamo d'accordo ieri. Poi, improvvisamente, stamani ci siamo trovati di fronte alla sorpresa: almeno un terzo resta alla Giustizia, un altro terzo all'Interno, ma viene inserita un'ultima parte che stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il terzo spettante alla Giustizia può diventare zero, perché questa quota minima può essere modificata.

Francamente, rispetto alla situazione che abbiamo davanti, è qualcosa che ci lascia totalmente insoddisfatti ed inquieti. Crediamo che i risultati si possano raggiungere, ma per farlo ci vuole uno sforzo comune, perché è un problema che ci riguarda tutti. Lo sforzo comune, però, non si è avuto il coraggio di affrontarlo.

Con questo disegno di legge di conversione stiamo decidendo il futuro della giustizia nel nostro Paese, ma penso che le scelte ed il voto che da qui a pochi giorni si esprimeranno saranno deludenti perché si aspettavano una risposta concreta ed una speranza di effettiva riforma del nostro sistema.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzatorta. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il Gruppo della Lega Nord esprerà un voto favorevole alla conversione in legge del decreto in esame; un voto convintamente favorevole per due motivi essenzialmente.

Innanzitutto, si avvia a soluzione il problema della scopertura dell'organico nelle sedi giudiziarie disagiate e lo si fa eliminando i riferimenti territoriali contenuti nella legge del 1998. Questa modifica per noi è molto importante, perché i problemi delle sedi giudiziarie disagiate indubbiamente sussistono in Sicilia, in Calabria, in Sardegna, in Basilicata, ma anche nelle Regioni del Nord. Vengo dalla provincia di Brescia, la cui procura è una di quelle ad aver lanciato un grido di allarme perché è in una situazione di assoluta e grande difficoltà. Esiste la criminalità organizzata, ma esiste anche la criminalità di origine extracomunitaria. E nella provincia di Brescia, che è quella con il più alto numero di clandestini, questo tipo di criminalità si sente e la procura ogni giorno deve fronteggiare questo gravissimo fenomeno criminoso. Quindi, indubbiamente con il provvedimento in esame iniziamo un percorso di soluzione del problema delle carenze di organico nelle procure delle sedi giudiziarie disagiate, eliminando i riferimenti territoriali.

La seconda motivazione è legata al tema della riscossione delle entrate giudiziarie, un tema francamente scandaloso per come è stato gestito sino ad oggi. Alcuni giornali hanno parlato di fondi dormienti: noi preferiamo parlare di fondi totalmente dimenticati. La giustizia è seduta su un tesoro di cui ignoriamo l'ammontare. Essa potrebbe autofinanziarsi, ma ancora oggi, invece, continuiamo a ragionare in termini vecchi, di finanziamenti e di bilanci statali. La cosa più assurda è che nel XXI secolo, il secolo dei computer, di Internet e dei collegamenti informatici, non esiste una banca dati dei libretti postali e bancari nei quali le autorità giudiziarie di volta in volta depositano i soldi sequestrati e confiscati.

Quando il ministro Alfano è venuto in Commissione giustizia per l'audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero, ha depositato un documento allarmante del capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia. In esso si dice con molta franchezza, che mentre il dato sulle poste è abbastanza quantificato (si tratta dei famosi 1.600 milioni di euro, penali e civili, giacenti nei libretti postali), non è invece - dice il dottor Castelli - stato possibile quantificare le somme che risultano depositate presso i vari istituti bancari in assenza di una rilevazione centralizzata. Stiamo parlando di miliardi di euro! Il procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco, parla di tre miliardi di euro e ci ricorda che a Milano esiste un unico impiegato che gestisce in modo cartaceo 37.000 libretti di deposito. In modo cartaceo! E siamo nel XXI secolo! Questo è davvero uno scandalo, mai affrontato con la dovuta determinazione in passato perché il Governo Prodi varò una norma che prevedeva una nuova società di riscossione delle entrate giudiziarie (Equitalia giustizia spa), ma poi si dimenticò di questa società. L'atto costitutivo e lo statuto andarono avanti e indietro chissà quante volte da Palazzo Chigi ad altre sedi e non si riuscì ad arrivare a nessuna forma concreta di censimento di questi fondi.

Con questo decreto-legge, assieme al decreto-legge n. 112, finalmente prevediamo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, un censimento di questi fondi, una *due diligences*, direbbero i commercialisti, di questi fondi dimenticati presso le poste, presso le banche, presso altri operatori finanziari. Almeno sapremo a quanto ammonta questo tesoro, di cui - ripeto - non conosciamo nemmeno l'esatta dimensione. Questi soldi ci serviranno, grazie anche all'emendamento che è stato approvato oggi in Commissione, per potenziare e migliorare i servizi della giustizia (questa è la dizione utilizzata dall'emendamento approvato oggi in Commissione giustizia). Una parte di tali fondi verrà dedicata anche a finalità di sicurezza pubblica, che riguardano certamente il Ministero dell'interno, ma hanno indubbi riflessi, diretti e indiretti, sul mondo della giustizia. Il Ministero dell'interno non è separato dal Ministero della giustizia, sono due Ministeri strettamente collegati. Quindi, non è vero che sottrarre un euro ad un Ministero significhi necessariamente darlo all'altro Ministero in una logica di comportamenti stagni. Quando conferiamo risorse al Ministero dell'interno aiutiamo anche il settore della giustizia e, viceversa, quando eroghiamo risorse al settore della giustizia aiutiamo anche il settore della sicurezza pubblica.

Per tali motivazioni e per la determinazione che sta dimostrando il Governo nel voler affrontare tali problemi, ripeto, dimenticati da anni, esprimeremo un voto favorevole a questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galperti. Ne ha facoltà.

GALPERTI (PD). Signora Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che abbiamo oggi all'esame, come peraltro ha già ben riferito il relatore Mugnai, è motivato dalla necessità e dall'urgenza di offrire un rimedio alle carenze di organico degli uffici della magistratura per quanto

riguarda le cosiddette sedi disagiate, così come definite e previste dalla legge n. 133 del 1998, che ci apprestiamo a modificare.

Lo stesso senatore Benedetti Valentini sottolineava nel suo intervento la circostanza che, perlomeno per quanto riguarda questo avvio di legislatura, ci siamo trovati fino ad oggi ad intervenire sulla voce giustizia attraverso strumenti che certificano la necessità e l'urgenza dei provvedimenti stessi. Quindi, da una parte, si riconosce con lo stesso strumento adottato che la giustizia nel nostro Paese si trova in una situazione di grande difficoltà, di grande disagio (da qui la necessità e l'urgenza di intervenire con tale forma di decretazione); dall'altra, il collega, se ho ben capito, si poneva il problema se, di fronte ad una situazione così complicata, non fosse opportuno porre in essere provvedimenti ordinari, provvedimenti più generali, che puntassero in qualche misura a risolvere alla radice le questioni in essere.

Abbiamo richiamato in Commissione l'opportunità di valutare se non si debba in qualche misura procedere ad un esame più complessivo delle ragioni che portano a dichiarare una sede disagiata, valutando quali sedi hanno ancora ragione di essere dichiarate tali e quali potrebbero invece modificare la propria denominazione; in buona sostanza, se non sia il caso di porre mano ad una riorganizzazione del sistema giudiziario del nostro Paese. Si ha infatti l'impressione che provvedimenti come quello in esame vanno sì a tamponare situazioni di difficoltà, ma in buona misura non risolvono le questioni all'origine.

Ci troviamo anche dinanzi alla circostanza che oggi, come si può constatare, le questioni concrete che attengono alla giustizia sono ben lontane da quelle che appaiono nei giornali, sono ben lontane dalla polemica politica che i cittadini registrano. Esse richiederebbero forse una maggiore buona volontà, una disponibilità, una predisposizione al dialogo, che in questo caso - devo darne atto al sottosegretario Caliendo - i lavori di Commissione hanno consentito comunque di mettere in campo. In Commissione si è cioè verificato un confronto non pregiudiziale che, a nostro avviso, ha sicuramente consentito di apportare al provvedimento alcune modifiche rispetto al testo originario. Ciò a dimostrazione che c'è bisogno di un più di dialogo e di un meno di pregiudizio e di attitudine ad una polemica che non riguarda la soluzione dei problemi della giustizia, ma altre questioni che noi tutti conosciamo.

Quello in esame è un provvedimento con cui, sia pure con questo dato costante della decretazione d'urgenza, abbiamo affrontato una questione non semplice, come giustamente sottolineava poco fa il senatore Li Gotti, ma complessa ed articolata, che mi pare riguardasse almeno due punti di fondo. Il primo - è stato ricordato prima dal relatore - è rappresentato dalla modifica introdotta con la legge n. 111 del 2007, che per le funzioni requirenti, le funzioni giudicanti monocratiche penali, quelle di GIP e di GUP stabilisce che non si possono mandare in udienza magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità dopo quattro anni dalla nomina.

Si determina qui un paradosso, se mi è consentito, perché introduciamo nel nostro sistema norme che in astratto sono giustissime: nel caso di una funzione monocratica, un magistrato che svolge questa funzione da quattro anni è sicuramente più preparato di un magistrato che la svolge da uno solo. Ciò in astratto, in un sistema che funziona, dove non ci sono problemi di organico, dove gli organici sono completi. Ma nel nostro Paese, calata nel contesto concreto, questa norma ha fatto sì che in una situazione di difficoltà, di carenza di organici, ciò che era stato introdotto per garantire una maggiore tutela al cittadino si sia trasformato in una difficoltà, in un'inefficienza, in una necessità di rinvio, se non nella necessità di mandare in udienza i giudici onorari. Quindi, per una sorta di eterogenesi dei fini, ciò che era stato concepito come una maggiore tutela si è tramutato di fatto in una difficoltà, tanto che oggi noi provvediamo ad intervenire anche per questo motivo.

L'altra questione era quella dei costi eccessivi dei trasferimenti rispetto ai benefici di chi in qualche misura ad essi era interessato.

Il provvedimento è andato comunque nella giusta direzione, perché ha avuto un *iter* in Commissione, nel corso del quale, grazie anche alle nostre proposte, alle proposte dell'opposizione nel suo complesso, sono state apportate modifiche positive, anche se ovviamente non rispettose al 100 per cento dei nostri intendimenti iniziali, e che ricordo brevemente avviandomi alla conclusione.

La prima ha riguardato una diversa definizione delle sedi disagiate rispetto al provvedimento iniziale, con l'introduzione di una modifica alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 133 del 1998, modificato, stabilendo che si tratta di sede disagiata quando ha una quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico. Noi avremmo preferito - e avevamo presentato in tal senso un emendamento a firma dei senatori D'Ambrosio e Della Monica - introdurre nella definizione di sede disagiata anche un riferimento all'elevato numero degli affari penali con particolare riguardo a quelli concernenti la criminalità organizzata. Si voleva con ciò, in qualche misura, andare a capire, ad indagare meglio le ragioni per cui una sede può essere disagiata;

magari lo è per il motivo contrario, perché non appetibile rispetto alle esigenze e alle prospettive di professionalità che un magistrato vuole coltivare. Comunque vi è stato un miglioramento, nel senso di un ampliamento e di una maggiore precisione nella definizione di sede disagiata.

L'altra questione, anch'essa già toccata, riguarda la ripartizione del Fondo unico di giustizia, dove peraltro resta aperta - lo ricordava prima il senatore Li Gotti - la possibilità, con l'ultimo emendamento presentato poche ore fa, di vedere azzerata, in teoria per gravi ed eccezionali motivi, la parte di fondo che riguarda la giustizia. Verrebbe da pensare che le vicende di Castelvetrano di questi giorni, definite una guerra civile, potrebbero rappresentare un motivo eccezionale per cui si procede ad azzerare la quota del 30 per cento destinata alla giustizia. Quei fondi, in buona sostanza, potrebbero essere stati già spesi. Però, rispetto a come è stata presentata la norma c'è effettivamente un miglioramento, un punto in più, perché prima la norma era indeterminata, mentre ora un terzo del Fondo unico giustizia viene comunque assegnato alle questioni che riguardano l'organizzazione, l'ordinamento e la vita della giustizia nel nostro Paese.

Quindi, pur con alcuni dubbi che espliciteremo ancora in sede di esame degli emendamenti e negli interventi conclusivi, ci sembra di aver colto, comunque, su un tema complicato, un'inversione di rotta, che in qualche misura affronta un problema che ci è parso particolarmente delicato e complesso. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (ore 12,55).